

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Deliberazione n. 816 - Seduta del 10 giugno 2004 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - **Deliberazione della Giunta Regionale n. 5447 del 7/11/2002 ("Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania")** e **deliberazione della Giunta Regionale n. 248 del 24/1/2003 ("Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica")**. Ulteriore circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica - **Approvazione Testo (con allegati)**.

omissis

VISTA la L.R. n.9 del 7.1.1983 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismica", pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.8 del 26.1.1983;

VISTO il D.M. LL.PP. 11.3.1988 recante "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1.6.1988;

VISTO il D.P.R. 6-6-2001 n.380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.3.2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8.5.2003, supplemento ordinario n.72;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3316 del 2.10.2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10.10.2003, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.3.2003";

PREMESSO:

- CHE con Deliberazione n.5447 del 7.11.2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 18.11.2002, la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania inserendo nella nuova classificazione sismica Comuni che prima non vi erano compresi ed attribuendo ad alcuni Comuni, già classificati sismici dallo Stato, una diversa categoria sismica che si riflette sia sulle norme tecniche da osservarsi per le costruzioni e sia sulla strumentazione urbanistica;

- CHE con Deliberazione n.248 del 24.1.2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 24.2.2003, la Giunta Regionale ha approvato la circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica per i Comuni di nuova classificazione sismica e per quelli di riclassificazione sismica;

- CHE con Deliberazione n.335 del 31.1.2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 24.2.2003, la Giunta Regionale ha approvato la procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio pubblico e l'analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano;

- CHE con Deliberazione n. 2322 del 18.7.2003 la Giunta Regionale ha introdotto modifiche e integrazioni alle procedure di cui alla Delibera G.R. n.335 del 31.1.2003, ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3264 del 20.3.2003;

- CHE con Decreto n.770 del 13.11.2003 il Presidente della Giunta Regionale ha emanato la procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio pubblico e l'analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano, ed ha costituito la commissione tecnico scientifica, con compiti di consulenza e supporto;

ATTESO che, l'applicazione agli strumenti urbanistici delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003, necessita di chiarimenti al fine di consentire l'attuazione della programmazione territoriale comunale;

RITENUTO opportuno, ai fini della prevenzione del rischio sismico, emanare apposita ulteriore circolare di chiarimento ed esplicitazione;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a VOTI UNANIMI

DELIBERA

- Sulla base di quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento, che qui si intende integralmente trascritto, di APPROVARE l'allegato testo recante: "Deliberazione della Giunta Regionale n.5447 del 7.11.2002 ("Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania") e Deliberazione della Giunta Regionale n.248 del 24.1.2003 ("Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica"). Ulteriore circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica".

- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Ai Comuni della Regione Campania
LORO SEDI

Alle Province di AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
LORO SEDI

Alle Comunità Montane della
Regione Campania
LORO SEDI

Alla Regione Campania
A.G.C. LL.PP.
SEDE

Alla Regione Campania
Settore Geologico Regionale
SEDE

Alla Regione Campania
Settore Comitato Tecnico Regionale
SEDE

Alle Sezioni Provinciali del
Comitato Tecnico Regionale
c/o Genio Civile di AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
LORO SEDI

Deliberazione della Giunta Regionale n. 5447 del 7-11-2002 (*"Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania"*) e Deliberazione della Giunta Regionale n.248 del 24-1-2003 (*"Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica"*). Ulteriore circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica.

L'Amministrazione Provinciale di Napoli, con nota n.988 del 18-2-2004, ha richiesto anche a questo Assessorato all'Urbanistica di fornire indicazioni e chiarimenti in merito all'iniziativa assunta dal Comitato Tecnico Regionale - Sezione Provinciale di Napoli che in data 4-2-2004, in sede di emissione di un parere ex art.15 L.R. 9/83, ha ritenuto quanto segue: *"In riferimento ai Piani Esecutivi, ascoltata anche la relazione del consulente giuridico, decide che non possono essere esaminate pratiche di Comuni che non abbiano adeguato i propri strumenti urbanistici generali alla normativa sismica"*.

Qui di seguito, pertanto, si forniscono i chiarimenti richiesti che, stante la rilevanza generale della problematica sollevata, vengono estesi a tutti gli Enti in indirizzo con invito ad attenersi a quanto in essi previsto.

Il suddetto parere della Sezione Provinciale del C.T.R. di Napoli, contempla evidentemente un rapporto gerarchico tra i livelli di pianificazione urbanistica che, seppur riconosciuto dalla legge urbanistica generale del 1942, si è di fatto rivelato superiore alla capacità di programmazione e attuazione da parte della pubblica amministrazione; si pensi alla mancanza tuttora del piano territoriale di coordinamento, ai comuni ancora sprovvisti di strumentazione urbanistica, ai provvedimenti legislativi di settore ed a quelli recanti specifiche ipotesi di approvazione di progetti aventi valore di variante automatica dei piani urbanistici.

In un tale contesto, quindi, l'articolazione per livelli differenti degli studi geologici a supporto della pianificazione urbanistica (generale ed esecutiva), come previsto dalla L.R. 9/83, deve intendersi come una fase di successivo approfondimento delle condizioni di rischio sismico dell'area, in considerazione del carattere settoriale di tali studi, del susseguirsi degli specifici provvedimenti legislativi e dell'evolversi delle conoscenze scientifiche.

Ciò è altresì ribadito dal D.M. LL.PP. 11-3-1988 che, alla sezione H.2, sancisce che *"Per l'elaborazione di piani urbanistici in zone sismiche le indagini devono essere finalizzate alla caratterizzazione del territorio per la ricerca dei parametri di progetto in accordo con quanto previsto dalle norme sismiche"*.

La *ratio* della legislazione nazionale e regionale, quindi, è quella di dettare norme sempre più severe, in accordo con l'avanzamento delle conoscenze scientifiche, per assicurare che in caso di evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano funzionanti le strutture essenziali agli interventi di protezione civile.

In una tale ottica, è stata emanata la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica (O.P.C.M. n.3274 del 20-3-2004) che ha stabilito i requisiti cui devono soddisfare i siti di costruzione e i terreni di fondazione in presenza di azioni sismiche.

La suddetta Ordinanza, infatti, ha introdotto le nuove, più severe e complesse procedure metodologiche per la caratterizzazione geofisica, che qui di seguito sinteticamente si riassumono:

- *"dovrà essere accertato che il sito di costruzione e i terreni di fondazione in esso presenti siano esenti da pericoli di instabilità dei pendii, liquefazioni, eccessivo addensamento in caso di terremoto, nonché rottura di faglia in superficie. Per costruzioni su pendii le indagini devono essere convenientemente estese al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione delle condizioni di stabilità del complesso opera-pendio in presenza delle azioni sismiche."*;
- è introdotto il *coefficiente di amplificazione topografica* S_t per incrementare l'azione sismica di progetto delle strutture importanti erette sopra o in vicinanza di pendii;
- ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, vengono definite categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione (A, B, C, D, E, S1, S2) da caratterizzare sulla scorta dei valori di V_{s30} (velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio) ovvero di N_{spt} (resistenza penetrometrica).

L'accertamento di quanto sopra riassunto e di quanto altro previsto dalla O.P.C.M. 3274/2004, costituisce condizione necessaria per prevenire il rischio sismico sui siti interessati dalla costruzione di insediamenti urbani ed opere infrastrutturali.

Per quanto sopra detto, in conformità con quanto prescritto dalla L.R. 9/83, si ritiene che la prevenzione del rischio sismico sia assicurata effettuando e/o aggiornando, prima della formazione, revisione o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, generali e esecutivi, e loro varianti, gli studi e le indagini rivolte ad acquisire gli elementi di conoscenza concernenti le caratteristiche sismiche e geologiche delle aree interessate.

Inoltre, come prescritto alla sez. H.2 del D.M. LL.PP. 11-3-1988, al fine dell'accertamento della fattibilità dello strumento urbanistico, *"gli studi geologici e la caratterizzazione geotecnica devono essere estesi a tutta la zona di possibile influenza degli interventi previsti"*.

Sulla base delle risultanze dei predetti elementi, pertanto, il C.T.R. deve poi esprimere il proprio parere (ex art.15 L.R. 9/83) ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche, oggetto della valutazione, con le condizioni geomorfologiche del territorio comunale interessato (art.89 T.U. n.380 del 6-6-2001).

A tal proposito, in accordo con quanto stabilito dal D.M. LL.PP. 11-3-1988 e dalla O.P.C.M. 3247/2003, si precisa che per *"condizioni geomorfologiche"* devono intendersi le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio che comprendono tutte le caratteristiche topografiche, geologiche, geotecniche, geofisiche e idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamenti, liquefazioni, rotture di faglia, collasso di cavità, subsidenze, modifiche del regime delle acque superficiali e profonde, ecc., tenuto conto anche di eventuali effetti derivanti dalla realizzazione delle opere previste.

In definitiva, nel ribadire le disposizioni operative già impartite con Delibera G.R. n.248 del 24-1-2003, sentito anche il tavolo interdisciplinare e la commissione Tecnico-Scientifica di cui al D.P.G.R.C.

n.770 del 13-11-2003 (*“Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale degli edifici e delle infrastrutture pubbliche e l’analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano”*) operante presso il Settore Geologico regionale, si ritiene che, in via transitoria, con il fine di evitare il blocco dell’attività urbanistica e di prevenire comunque il rischio sismico, è sufficiente che gli strumenti urbanistici esecutivi dei Comuni che non abbiano ancora provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico generale in conseguenza della nuova o variata classificazione sismica, comprendano sia le indagini specifiche di cui all’art.14 della L.R. 9/83, e sia le indagini generali volte a definire la fattibilità delle opere nei confronti dell’area significativa che possa essere influenzata o comportare effetti sull’area oggetto di intervento (artt.11 e 12 della L.R. 9/83); tali indagini devono essere finalizzate alla caratterizzazione del territorio suscettibile di trasformazione urbanistica, per la ricerca dei parametri di progetto in accordo con quanto previsto dalla normativa sismica vigente.

Quanto sopra, altresì, trova applicazione anche nel caso di progetti di intervento in variante urbanistica (Legge 1/78; art.81 D.P.R. 616/77 e s.m.i.; art.5 D.P.R. 447/98 e s.m.i.; Accordi di Programma, ecc.).

Si sottolinea che le esplicitazioni fornite con la presente circolare hanno mero valore provvisorio, esse, pertanto, come già disposto con Delibera G.R. 248 del 24-01-2003, non esimono i Comuni dichiarati sismici dall’obbligo di adeguamento dello strumento urbanistico generale prescritto dall’art.13 della L.R. 9/83, né esimono gli Enti delegati dall’applicare la sanzione dell’intervento sostitutivo previsto dal medesimo art.13 nei confronti dei Comuni che non adempiono all’obbligo di adeguamento suindicato.

Quanto sopra detto in ordine all’obbligo di adeguamento vale anche per gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi dei Comuni ai quali è stata attribuita una nuova categoria sismica con Delibera G.R. 5447 del 07-11-2002; tali Comuni, come disposto con Delibera G.R. 248 del 24-01-2003, sono tenuti ad approvare con deliberazione consiliare una relazione recante la verifica della compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche già predisposte, procedendo eventualmente all’adeguamento delle stesse e alla conseguente variante di adeguamento. In particolare, le precedenti disposizioni si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi approvati alla data del 18 novembre 2002 (pubblicazione sul BURC della Delibera G.R. 5447 del 07-11-2002) per i quali non si è ancora iniziata l’attuazione, come prescritto all’art.14 della L.R. 9/83.

Per tutto quanto sopra detto, stante la rilevanza della problematica connessa alla prevenzione del rischio sismico, si invitano gli Enti delegati a verificare i casi di inadempienza e, senza ulteriore indugio, a porre in essere ogni utile iniziativa per arrivare in tempi brevi ad una normalizzazione con l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei Comuni di nuova classificazione sismica e con la verifica degli strumenti urbanistici dei Comuni di riclassificazione sismica.